PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

AC 3174 bis

Sommario

PROPOSTE FONDAMENTALI 4

1. Imposta di soggiorno 4

2. Modifiche al riparto del fondo per l'assistenza ai minori (Art. 120) 4

3. Integrazione risorse a sostegno del servizio ASACOM per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 5

4. Modalità per il riparto del fondo per gli enti locali in difficoltà finanziaria (art. 123) 5

5. Modifiche in materia di cancellazione del debito FAL (Art. 124) 6

6. Semplificazione delle regole contabili per gli investimenti locali 6

7. Deroga in materia di avanzi accantonati per rinnovi contrattuali 7

8. Prolungamento del supporto ai dissesti finanziari dei Comuni 7

9. Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica 8

10. Riordino contributi per investimenti dei Comuni 9

11. Revisione delle incentivazioni per la gestione delle entrate comunali 12

12. Incarichi a contratto 13

13. Continuità amministrativa per il completamento delle misure PNRR 14

14. Fondo per l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale comunale 15

15. Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole 15

ULTERIORI NORME 16

FINANZA LOCALE 16

Sanatoria pubblicazione delibere TARI 16

Proroga termine delibere Addizionale IRPEF 16

Irregolarità fiscale e sospensione delle fatture 17

Irregolarità contributiva e sospensione delle fatture 18

Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento (d.lgs. 231/ 2002, art. 6) 20

Alleggerimento degli oneri da indebitamento e rinegoziazione dei mutui 20

Disciplina transitoria per i piani di riequilibrio. 21

Incentivi fiscali materie prime seconde plastica da filiere EPR 21

PERSONALE 23

Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico 23

Oneri per i rinnovi contrattuali 23

Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio 24

Reclutamento di personale mediante elenchi di idonei 24

Reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione mediante convenzioni con le Università del territorio ... 25
Autorizzazione per la mobilità di personale in uscita ... 26
Stabilizzazioni sisma ... 26
Trattamento economico accessorio de personale in ferie ... 26
Neutralizzazione delle spese eterofinanziate ... 27
POLITICHE ABITATIVE ... 28
Manutenzione straordinaria immobili privati pericolanti ... 28
Requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata della cedolare secca all'1% ... 29
OPERE MEDIE ... 30
Salvaguardia opere medie concluse o in corso ... 30
CULTURA ... 30
Art Bonus ... 30
PICCOLI COMUNI ... 31
Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti ... 31
Contributo indennità amministratori locali- Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022 ... 31
SERVIZI PUBBLICI LOCALI ... 32
Accantonamenti derivanti da gestioni in house ... 32
Modifiche Testo Unico Società Partecipate ... 33
Modifiche Testo Unico Società Partecipate ... 34
PARI OPPORTUNITÀ ... 34
Incremento risorse per centri antiviolenza e case rifugio ... 34
DEMANIO ... 35
Attribuzione ai Comuni del rialzo sul canone demaniale ... 35
Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale ... 35
POLITICHE SOCIALI ... 36
Estensione dell'utilizzo della quota servizi del Fondo Povertà oltre il vincolo ISEE/Adi mediante certificazione dello stato di bisogno da parte dei servizi sociali ... 36
Modifica del vincolo di rendicontazione per l'erogazione delle risorse dei Fondi sociali nazionali ... 37
Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli ... 38
Termini per la conclusione del procedimento per la formazione del progetto di vita in materia di disabilità: ... 38
COMMERCIO ... 39

Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 39

INTERVENTI IN MATERIA AUMENTO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI 41

Risorse del Fondo Opere Indifferibili per interventi effettuati tramite finanza di progetto 41

Fondo prosecuzione opere pubbliche 42

PROPOSTE FONDAMENTALI

1. Imposta di soggiorno

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anche nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2026 e 2027";

b) al secondo periodo, le parole: "incassato nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "incassato negli anni 2026 e 2027".

All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "Nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2026 e 2027";

b) al secondo periodo, le parole: "incassato nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "incassato negli anni 2026 e 2027".

Motivazione

La disposizione è finalizzata a estendere al 2027 la facoltà, già prevista per l'anno 2025 e 2026, di incrementare fino a 2 euro per notte l'imposta di soggiorno

La proroga della misura risulta inoltre opportuna nelle more del complessivo riordino della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Modifiche al riparto del fondo per l'assistenza ai minori (Art. 120)

All'articolo 120, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 763 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", assicurando comunque una copertura minima non inferiore al 50 per cento.".

Motivazione

Il contributo introdotto per il triennio 2025-27 ha riguardato nel 2026 circa 2.700 Comuni che hanno sostenuto spese nel 2025 per l'affidamento di minori ed eventuali familiari derivanti da sentenze dell'Autorità giudiziaria. Il riparto prevede di considerare prioritariamente i casi di maggior incidenza dell'onere in questione rispetto al complesso dei fabbisogni standard monetari per servizi sociali. Tale dispositivo ha permesso di finanziare in modo più accentuato gli oneri dei comuni di minori dimensioni, che hanno raggiunto percentuali di copertura massime pari a quasi il 92%. L'incremento delle risorse disponibili permetterebbe ora di assicurare contestualmente una maggior copertura agli enti di dimensioni medie e grandi, che pure sostengono oneri significativi per l'affidamento dei minori a fronte di una copertura media che si attesta intorno al 15%.

Infatti, sulla base di una simulazione effettuata sui dati relativi al 2025 ed utilizzati per il finanziamento 2026 di 250 milioni, la clausola di copertura minima proposta consentirebbe di portare le attuali coperture minori al 50% senza compromettere le attuali coperture massime, che peraltro raggiugerebbero il 95% circa.

3. Integrazione risorse a sostegno del servizio ASACOM per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

All'art. 120, aggiungere il seguente comma:

Il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, articolo 1 della Legge 29 dicembre 2023, n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2027 di 150 milioni di euro da destinare ai Comuni per promuovere la piena attuazione dei livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, anche in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2025, n.199, commi da 706 a 711, nelle more della costituzione del "registro nazionale" di cui al comma 708 della citata legge n. 199 del 2025.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incrementare di ulteriori 150 mln le risorse per il servizio di assistenza agli alunni con disabilità (ASACOM) di competenza dei Comuni, considerando che la spesa sostenuta dai Comuni per tale servizio di assistenza è pari a oltre 900 mln di euro annui. Va inoltre tenuto conto che a fronte dei circa 330 mila alunni/e con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado: circa 236 mila sono alunni/e presenti nelle scuole di competenza comunale e che la richiesta di ore di assistenza e dei relativi costi appare in costante aumento.

4. Modalità per il riparto del fondo per gli enti locali in difficoltà finanziaria (art. 123)

All'articolo 123 è aggiunto in fine il seguente comma:

"5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 123 e 124, in sede di approvazione del rendiconto 2026 è consentita agli enti locali la facoltà di prorogare all'esercizio successivo il maggior ripiano del disavanzo dovuto alla ricontabilizzazione nel rendiconto 2025 del fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione."

Motivazione

La proposta emendativa intende assicurare sul piano della sostenibilità finanziaria le finalità perseguite in via congiunta dagli artt. 123 e 124, dovendo precisare che per diversi enti in crisi finanziaria la ricontabilizzazione del FAL nel rendiconto 2025 comporta un significativo aggravio del disavanzo già prima che intervengano i canali di sostegno richiamati. Qualora opportunamente accolta, la proposta concilierebbe efficacemente le finalità perseguite dal legislatore con il rispetto, solo posposto di un anno, delle regole ordinarie in materia di ripiano del disavanzo.

5. Modifiche in materia di cancellazione del debito FAL (Art. 124)

All'articolo 124, comma 1, la parola "30 settembre" è sostituita con la parola "30 novembre".

Motivazione

Ai fini attuativi della norma in questione, la proroga al 30 novembre 2026 permette di considerare anche i rendiconti 2025 approvati in via definitiva nei mesi di ottobre e novembre dell'anno in corso e trasmessi, entro tale termine, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

6. Semplificazione delle regole contabili per gli investimenti locali

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente articolo:

Art. 126-*bis* (Disposizioni a sostegno degli investimenti locali)

1. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono utilizzare, in deroga all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'avanzo vincolato in conto capitale formatosi nell'esercizio precedente.

2. A decorrere dall'anno 2027 gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse per finanziare investimenti

locali sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

Motivazione

Anche alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dagli enti locali nell'attuazione del PNRR, la norma proposta mira a stabilizzare un corpo di misure finalizzato ad agevolare la realizzazione degli interventi programmati sul versante degli investimenti locali. Nel dettaglio, il comma 1 consentirebbe anche agli enti in condizione di disavanzo la possibilità di utilizzare le risorse acquisite nell'anno precedente ma non impegnate nello stesso esercizio, così garantendo opportunamente la prosecuzione dell'intervento finanziato. La stessa finalità agevolativa viene perseguita con il comma 2, configurandosi come opportuna misura di semplificazione amministrativa e contabile, finalizzata a velocizzare il procedimento di iscrizione in bilancio delle risorse – e quindi il relativo utilizzo – senza dover attendere l'approvazione del bilancio di previsione. Infine, sul piano strettamente contabile, il comma 3 assicurerebbe un'ulteriore semplificazione amministrativa, garantendo agli enti locali la possibilità di accertare i trasferimenti ricevuti per l'attuazione degli investimenti sulla base della formale deliberazione di riparto del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti nella delibera di assegnazione.

7. Deroga in materia di avanzi accantonati per rinnovi contrattuali

All'articolo 126, inserire in fine il seguente comma:

1. Gli enti locali, in deroga ai commi 897 e 898 della legge 145/2018, possono applicare al bilancio di previsione le quote del risultato di amministrazione relative al fondo rinnovi contrattuali, a condizione che tali quote siano state accantonate in esercizi nei quali è stato rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785 della legge numero 207 del 2024 e che negli esercizi di accantonamento e in quelli successivi il disavanzo sia stato recuperato in conformità con il piano di rientro con attestazione dell'organo di revisione.

Motivazione

La proposta intende riconoscere anche agli enti in disavanzo la possibilità di utilizzare risorse correttamente accantonate negli esercizi finanziari precedenti, consentendo agli stessi di far fronte ad obblighi di spesa connessi ai rinnovi contrattuali. Si ritiene opportuno precisare che la deroga in questione sarebbe concessa solo nei casi in cui gli accantonamenti in questione siano stati stanziati nel rispetto sia degli equilibri di bilancio sia del piano di rientro cui l'ente è sottoposto. La norma proposta comporta oneri per la finanza pubblica per circa 100 mln. di euro, come condiviso sul tema da Anci e Governo nel confronto tecnico degli scorsi mesi.

8. Prolungamento del supporto ai dissesti finanziari dei Comuni

All'art. 126, aggiungere infine il seguente comma:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 775, secondo periodo, le parole “Per l'anno 2026” sono sostituite dalle parole “Per gli anni 2026, 2027 e 2028” e dopo le parole “50 milioni di euro” è aggiunta la parola “annui”;

b) al comma 776, primo periodo, le parole “nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026” sono sostituite dalle parole “nel limite di 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028”.

Motivazione

La proposta prolunga per gli anni 2027 e 2028 il contributo di 50 milioni di euro annui disposto per il 2026 dalla legge di bilancio dello scorso anno a favore degli enti in dissesto, a valere sul fondo di rotazione istituito dal TUEL (art. 243-ter). Le somme attribuite concorrono alla copertura dei debiti inclusi nella gestione dell’Organismo straordinario di liquidazione diminuendo il rischio di chiusura dei dissesti con ingenti importi a carico dell’ente in risanamento.

9. Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica

Dopo l’articolo 130, inserire il seguente

Art. 130-*bis*

(Canone unico per servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all’articolo 5, comma 14 quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole “in base alle utenze delle predette società di vendita;” sono aggiunte le seguenti “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio, solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l’infrastruttura, forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima. Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l’importo proporzionale;”

Motivazione

La proposta condivisa dal MIMIT chiarisce, per il settore delle telecomunicazioni, chi è tenuto al pagamento del CUP nei diversi assetti di mercato.

Il criterio è: chi occupa fisicamente il suolo pubblico con cavi e condutture, senza vendere servizi alla clientela finale nel Comune, corrisponde il solo canone minimo; chi vende il servizio alla clientela finale su rete altrui corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze; chi cumula rete e vendita corrisponde il canone proporzionale alle proprie utenze finali, senza essere soggetto al pagamento del minimo quando serve pochi clienti, , e paga l’importo proporzionale quando tale importo raggiunge o supera il minimo.

In questo modo il Comune conserva un gettito certo per l'occupazione fisica e un gettito proporzionale sulle linee effettivamente vendute, evitando duplicazioni, incertezze applicative e richieste sproporzionate nei confronti dei soggetti con poche utenze nel territorio comunale. La previsione evita inoltre che l'imposizione del minimo penalizzi gli operatori che realizzano infrastrutture in piccoli comuni, frazioni o aree a domanda debole, secondo una logica coerente con le politiche di sviluppo delle aree interne.

Il chiarimento è necessario alla luce del contenzioso applicativo e delle diverse letture giurisprudenziali emerse sul rapporto tra titolarità dell'infrastruttura, vendita del servizio e utilizzo della rete. La norma non introduce nuovi presupposti impositivi, ma rende esplicito il rapporto tra canone minimo e canone per utenza con un criterio unico, leggibile e applicabile.

10. Riordino contributi per investimenti dei Comuni

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente:

Art. 130-*bis*

(Riordino contributi per investimenti dei Comuni)

1. Per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici di proprietà, finalizzati alla realizzazione di interventi con impatti rilevanti sull'efficientamento energetico degli edifici stessi, tali da determinare una riduzione dei consumi energetici e conseguenti risparmi di spesa corrente, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 300 milioni di euro per l'anno 2031 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2027 per il quadriennio 2028-2031 ed entro il 30 aprile 2031 per il triennio 2032-2034, sono definiti i criteri e le modalità per l'ammissibilità delle istanze, l'assegnazione dei contributi, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, nonché per le relative verifiche. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente sono osservate le disposizioni dei commi da 3 a 7 e i seguenti criteri:

a) ciascun comune può presentare richiesta di finanziamento per un solo intervento, per un importo non superiore a: 1) 1.000.000 di euro, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 2) 2.000.000 di euro, per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti; 3) 3.000.000 di euro, per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, diversi dai comuni capoluogo di provincia; 4) 5.000.000 di euro, per i comuni capoluogo di provincia. I comuni capoluogo di città metropolitana possono presentare richiesta di finanziamento per un massimo di due interventi, per un importo complessivo non superiore a 10.000.000 di euro;

b) gli interventi per i quali è richiesto il contributo devono essere realizzati su edifici di proprietà dell'ente richiedente, regolarmente accatastati al 31 dicembre 2026, e devono

rientrare in una delle seguenti tipologie: 1) ristrutturazioni importanti di secondo livello, ovvero interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, e che conseguano un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio pari ad almeno due classi energetiche rispetto alla situazione antecedente l'intervento; 2) ristrutturazioni importanti di primo livello ovvero interventi che interessano più del 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio con ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e estiva dell'intero edificio, e che conseguano il rispetto dei requisiti previsti per gli edifici a energia quasi zero (NZEB); 3) interventi di demolizione e ricostruzione, assimilati a nuova costruzione ai fini energetici, che conseguano una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite previsti dalla normativa vigente per gli edifici NZEB. Non sono in ogni caso ammessi a contributo gli interventi che, a seguito della loro realizzazione, non conseguano i livelli minimi di prestazione energetica previsti dai numeri da 1) a 3), in relazione alla relativa tipologia;

c) i quadri economici degli interventi possono comprendere, ove necessari alla realizzazione dell'opera, anche i costi relativi alla contestuale messa in sicurezza antisismica e antincendio dell'edificio. Possono altresì comprendere le spese relative a interventi su strade, marciapiedi e aree verdi limitrofi agli edifici interessati dall'intervento, nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento;

d) l'istanza di richiesta del contributo deve contenere, per ciascun intervento, le seguenti informazioni: la tipologia dell'opera e il relativo codice unico di progetto (CUP); l'indicazione, tramite l'identificativo catastale, dell'edificio oggetto dell'intervento e della relativa superficie, espressa in metri quadrati, interessata dagli interventi di efficientamento energetico; l'identificativo dell'immobile all'interno della banca dati di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.191; l'attestato di prestazione energetica (APE) più recente disponibile; il livello di progettazione dell'intervento; il cronoprogramma procedurale e finanziario, con evidenza degli obiettivi intermedi e finali di cui al successivo comma 3; l'importo del contributo richiesto e l'indicazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento;

e) qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, è formata una graduatoria degli enti richiedenti sulla base dell'incidenza percentuale della superficie, espressa in metri quadrati, degli edifici di proprietà dell'ente aventi classe energetica E o inferiore, rispetto alla superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli edifici di proprietà del medesimo ente, attribuendo priorità agli enti per i quali tale incidenza risulta maggiore. Ai fini della determinazione della posizione in graduatoria, il valore dell'incidenza percentuale di cui al periodo precedente è corretto mediante l'applicazione di specifici coefficienti volti a premiare il livello di progettazione degli interventi (mi sembra troppo discrezionale), l'eventuale presenza di ulteriori fonti di cofinanziamento e la tipologia di interventi di cui al punto 3) della lettera b) del precedente comma 2.

3. L'ammontare del contributo attributo a ciascun ente è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 dicembre 2027 per il quadriennio 2028-2031 e entro il 15 dicembre 2031 per il triennio 2032-2034.

4. Il comune beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obiettivi intermedi e finali relativi alla stipula del contratto di affidamento dei lavori, all'avanzamento dei lavori

e al collaudo. A tal fine, il comune in sede di istanza, individua il termine dell'obiettivo, tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) stipula contratto di affidamento lavori ricompresa tra 12 e 15 mesi per le opere di importo uguale o inferiore a 2.500.000 di euro e tra 15 e 18 mesi per le opere di importo superiore. I termini di cui al periodo precedente decorrono dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto di cui al comma 3;

b) avanzamento dei lavori tra il 30 per cento e il 50 per cento entro 12 mesi successivi alla stipula del contratto di affidamento dei lavori;

c) collaudo entro il 31 dicembre 2032 per le opere finanziate con il decreto di cui al comma 3 da adottare entro il 15 dicembre 2027 ed entro il 31 dicembre 2036 per le opere finanziate con il decreto di cui al medesimo comma 3 da adottare entro il 15 dicembre 2031.

5. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi e finali, si provvede alla revoca delle risorse per il mancato rispetto degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 4 e all'applicazione di una sanzione in misura pari al 10 per cento per il mancato rispetto degli obiettivi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 4.

6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 10 per cento a titolo di acconto, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi dell' articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36, nonché dell'attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento.

7. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 4, lettera c), e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità del comune e sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 6 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 3, attraverso il sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

9. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui:

a) all'articolo 1, comma 139, legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030;

b) all'articolo 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031;

c) all'articolo 1, comma 59, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034.

Motivazione

L'emendamento serve ad assegnare ai comuni contributi per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici di proprietà, finalizzati alla realizzazione di interventi con impatti rilevanti sull'efficientamento energetico degli edifici stessi, tali da determinare una riduzione dei consumi energetici e conseguenti risparmi di spesa corrente. La proposta emendativa nasce dall'esigenza di un riordino e semplificazione dei finanziamenti per investimenti destinati ai Comuni e serve all'efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli edifici pubblici.

11. Revisione delle incentivazioni per la gestione delle entrate comunali

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente articolo:

Art. 130-*bis*

(Revisione progetti di potenziamento della gestione delle entrate comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente: «*1091.* Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al terzo periodo è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

*La norma **di cui al comma 1** reintroduce una norma già presente nella prima bozza del decreto PA e ha la finalità di potenziare le capacità di intervento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. La revisione del già vigente sistema di potenziamento delle entrate (co 1091 della legge n.145/2018) e incentivazione del personale chiarisce in modo esplicito il riferimento al complesso delle entrate proprie (tributarie e patrimoniali) delle attività incentivabili, innalza al 50% del trattamento tabellare il massimo di incentivazione erogabile e allarga l'incentivazione ai casi di affidamento in concessione della gestione degli accertamenti fiscali (riducendo il massimo assegnabile al 15% del tabellare), al fine di sostenere le funzioni di controllo dei concessionari e la cooperazione eventualmente prevista dagli affidamenti. Viene inoltre abolito il requisito dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente "entro il termine di legge", ferma restando la necessità della sua avvenuta approvazione.*

*Il **comma 2** permette ai Comuni di regolamentare l'erogazione di una quota degli incentivi previsti per la rappresentanza in giudizio in materia di entrate anche al personale amministrativo comunale che cura il fascicolo processuale, attualmente escluso da questo dispositivo.*

12. Incarichi a contratto

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. *All'articolo 110, comma 3,* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, le parole "*non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia" *si interpretano nel senso che agli stessi contratti non si applica nessun' altra disposizione di legge o contrattuale in materia di durata dei contratti a termine"*

2. *All'art. 110, comma 3,* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, il secondo periodo è sostituito dal seguente:* "Per il personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello di cui al successivo comma 5, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali."

Motivazione

*L'emendamento **di cui al comma 1**, di natura interpretativa, si rende necessario per superare pronunciamenti giurisprudenziali in contrasto anche tra di loro, in merito alla reiterazione degli incarichi dirigenziali a termine negli enti locali, ai sensi dell'art. 110 TUEL, che rischiano di creare incertezze operative insostenibili.*

In particolare, alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali (Sentenza Corte Cassazione Sez. Lavoro n. 27189 del 10/10/2025 e sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4812 del 03/03/2026, Ordinanza Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro n. 17866 del 2025 e relativa Sentenza Corte d'Appello di Firenze, Sez. lavoro e previdenza n. 436 del 16 giugno 2026) riconducono impropriamente questa speciale modalità di assegnazione di incarichi dirigenziali anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione alla disciplina generale

del rapporto di lavoro a termine pe esigenze temporanee ed eccezionali, richiamandone conseguentemente i limiti e di conseguenza rischiando di compromettere la funzionalità operativa e la capacità gestionale degli Enti Locali.

L'intervento normativo proposto pertanto intende chiarire che il limite temporale per i contratti di lavoro previsti dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 110 TUEL sono esclusivamente quelli ivi stabiliti (legati quindi alla durata effettiva del mandato del Sindaco in carica) e non quelli disciplinati dalla normativa generale sul lavoro a termine.

***L'emendamento di cui al comma 2**, chiarisce definitivamente che la facoltà di attribuire l'indennità ad personam in sostituzione del trattamento accessorio si applica a tutti i titolari di incarichi ex art. 110 TUEL, a prescindere che siano esterni o già dipendenti di ruolo della Pubblica Amministrazione.*

13. Continuità amministrativa per il completamento delle misure PNRR

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole "*31 dicembre 2026*" e sostituirle con le seguenti "*31 dicembre 2029*".

2. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le parole: "ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 31 dicembre 2029".

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029".

Motivazione

L'emendamento è indispensabile per estendere anche ai Comuni quanto già il Governo ha previsto per facilitare le amministrazioni centrali a completare i processi attutativi connessi al PNRR.

Il DL 19/2026, infatti, ha stabilito la proroga fino al 31/12/2029 per tutti gli incarichi dirigenziali, in essere nelle amministrazioni centrali, connessi ai progetti PNRR, nonché per il personale impiegato nelle unità di missione, tralasciando completamente di considerare anche il ruolo degli Enti locali attuatori.

Al fine di correggere questa iniquità ingiustificabile, l'emendamento proposto ha l'obiettivo di estendere anche agli Enti locali attuatori la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR (comma 1), nonché gli incarichi non dirigenziali conferiti in attuazione dell'art. 31-bis del D.L. (comma 2).

Conseguentemente viene aggiornato anche il termine entro cui è possibile procedere, nei limiti della capacità assunzionale e della dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che ha svolto almeno 36 mesi di attività nell'ente che procede all'assunzione (comma 3).

14. Fondo per l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale comunale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 1, comma 674 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sostituire le parole "e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti ", e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di incrementare il fondo statale di sostegno ai trattamenti economici del personale comunale, tenendo conto in particolare che, in conseguenza dei tre rinnovi contrattuali siglati nel corso del 2026 (CCNL Comparto del 23/2/2026; CCNL Area del 23/2/2026; CCNL Comparto del 28/10/2026) il costo del personale comunale è cresciuto nel solo anno 2026 di oltre 1,5 miliardi di euro.

La copertura finanziaria della misura è garantita dall'incremento delle entrate erariali correlate agli incrementi contrattuali erogati a decorrere dal 2026.

15. Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per il periodo 2027-2029; il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'art. 137 della presente legge.

Motivazione

Al fine di sostenere il diritto alla casa e come misura di sostegno al disagio abitativo si propone il rifinanziamento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo morosità incolpevole in quanto si tratta degli unici due strumenti di sostegno finanziario per le famiglie a basso reddito.

ULTERIORI NORME

FINANZA LOCALE

Sanatoria pubblicazione delibere TARI

Termine di efficacia pubblicazione provvedimenti TARI 2026

All'articolo 4, comma 12 -sexies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26, le parole "*Limitatamente all'anno 2025*" sono sostituite dalle parole "*Limitatamente agli anni 2025 e 2026*", e le parole "*entro il termine del 6 marzo 2026*" sono sostituite dalle parole "*rispettivamente entro il termine del 6 marzo 2026 e 31 dicembre 2026*". Al secondo periodo, le parole "*entro il 16 marzo 2026*" sono sostituite dalle parole "*rispettivamente entro il 16 marzo 2026 e il 15 gennaio 2027*".

Motivazione

Con la norma proposta si assicura l'efficacia delle delibere relative alle tariffe ed agevolazioni TARI applicabili nel 2026, comunicate al Mef oltre i termini di legge (14 ottobre di ciascun anno di riferimento) e comunque entro il 31 dicembre 2026. Tale disposizione si rende necessaria in quanto un limitato numero di Comuni per motivazioni riconducibili a difficoltà di carattere amministrativo non ha rispettato il termine di comunicazione delli provvedimenti. La deroga assicura l'efficacia formale dei provvedimenti stessi, evitando possibili conseguenze negative sia sui bilanci degli enti coinvolti che sui rispettivi cittadini contribuenti, senza peraltro sollevare problemi con riferimento alla conoscibilità dei contenuti degli atti che sono correntemente riportati negli avvisi di pagamento destinati a tutti i contribuenti.

Proroga termine delibere Addizionale IRPEF

All'articolo 120, è aggiunto in fine il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 751 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "Per gli anni d'imposta 2025 e 2026" sono sostituite dalle parole "Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027" e le parole "al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026" sono sostituite dalle seguenti "al 15 aprile 2025, al 15 aprile 2026 e al 15 aprile 2027".

Motivazione

Si propone di prorogare anche per l'anno 2027 il termine del 15 aprile per l'approvazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, in coerenza con la disciplina transitoria introdotta dalla legge di bilancio 2026, che consente ai Comuni di continuare ad applicare, fino al 2028, gli scaglioni di reddito vigenti nell'anno 2023.

L'intervento risponde all'esigenza di assicurare ai Comuni un adeguato margine temporale per valutare gli effetti delle proprie determinazioni sul gettito e sulla distribuzione del carico fiscale tra le diverse fasce di contribuenti, anche alla luce delle modifiche intervenute nella struttura dell'IRPEF statale.

Il mantenimento del termine del 15 aprile anche per il 2027 consentirebbe, inoltre, di garantire uniformità e continuità applicativa nell'ambito del regime transitorio vigente, evitando che la differente scansione temporale degli adempimenti determini difficoltà operative nella definizione delle aliquote e nell'eventuale rimodulazione degli scaglioni.

La proroga, di carattere esclusivamente procedurale, non modifica i limiti massimi delle aliquote né amplia la potestà impositiva dei Comuni, ma è diretta a favorire un esercizio consapevole dell'autonomia tributaria locale, salvaguardando gli equilibri di bilancio degli enti e prevenendo incrementi non intenzionali del prelievo sui contribuenti.

Irregolarità fiscale e sospensione delle fatture

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente articolo:

Art. 130-*bis* (Sospensione delle fatture per irregolarità fiscali)

All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

1-quater. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 1, risulti l'inadempimento del beneficiario, le amministrazioni pubbliche e le società ivi indicate comunicano alla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle relative fatture, limitatamente all'importo per il quale opera l'impedimento al pagamento e per il periodo intercorrente tra la data della richiesta della verifica e la data in cui il medesimo impedimento viene meno.
Il pagamento effettuato all'agente della riscossione in esecuzione del pignoramento conseguente alla verifica di cui al comma 1, nonché il pagamento effettuato all'agente della riscossione ai sensi del comma 1-ter, è considerato, per l'importo corrisposto e alla data della sua effettuazione, pagamento del relativo debito commerciale.

Motivazione

La disposizione è volta a disciplinare gli effetti delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla rilevazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia prevista dalla legge, l'amministrazione è tenuta a verificare se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo della verifica, l'amministrazione non può procedere al pagamento ed è tenuta a segnalare l'inadempimento all'agente della riscossione ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione.
Il conseguente differimento del pagamento deriva pertanto da un impedimento previsto dalla legge e non è imputabile all'amministrazione debitrice. ***La disposizione consente, nei soli casi in cui la verifica accerti effettivamente l'inadempimento del beneficiario, di comunicare alla Piattaforma dei crediti commerciali la sospensione delle relative fatture****, limitatamente all'importo per il quale opera l'impedimento al pagamento.*
La sospensione decorre dalla data della richiesta della verifica. Tale previsione tiene conto del fatto che, già a decorrere da tale momento e fino alla conclusione della verifica, l'amministrazione è tenuta ad attendere il relativo esito prima di poter procedere al pagamento. ***La possibilità di registrare la sospensione è tuttavia circoscritta ai casi in cui la verifica accerti l'inadempimento del beneficiario****; qualora la verifica abbia esito negativo, il periodo necessario al suo svolgimento continua pertanto a concorrere ordinariamente alla determinazione dei tempi di pagamento e gli enti ne dovranno tenere conto nella definizione dei propri processi di spesa. In tal modo,* ***non vengono neutralizzati nella rilevazione dei tempi di pagamento ritardi riconducibili all'amministrazione debitrice, agli enti preposti alla verifica o al funzionamento del relativo sistema****.*
La sospensione prosegue, per l'importo interessato, fino alla data in cui viene meno l'impedimento al pagamento. Qualora, invece, l'agente della riscossione proceda al

pignoramento delle somme dovute, l'impedimento permane, per l'importo interessato, fino all'esecuzione del pagamento in favore dell'agente della riscossione.
La disposizione disciplina inoltre gli effetti, ai fini della rilevazione dei tempi di pagamento, dei versamenti effettuati direttamente all'agente della riscossione. In particolare, viene chiarito che il pagamento effettuato in esecuzione del pignoramento conseguente alla verifica di cui al comma 1 costituisce, per l'importo corrisposto e alla data della sua effettuazione, pagamento del corrispondente debito commerciale.
Il medesimo principio è espressamente esteso alla fattispecie prevista dal comma 1-ter dell'articolo 48-bis, relativa ai compensi dovuti agli esercenti arti e professioni. In tale ipotesi, per le somme di importo pari o inferiore a 5.000 euro, qualora dalla verifica risulti un inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, l'amministrazione corrisponde direttamente all'agente della riscossione la somma dovuta fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica e al beneficiario l'eventuale eccedenza. Il versamento all'agente della riscossione deve pertanto essere rilevato, per il relativo importo e alla data in cui è effettuato, come pagamento del debito commerciale.
***La mancata coerenza tra gli obblighi che impongono all'amministrazione di differire il pagamento e le regole di rilevazione dei relativi tempi costituisce una criticità particolarmente avvertita dai Comuni**. In tali fattispecie, infatti, l'amministrazione può risultare formalmente responsabile di un ritardo pur avendo tempestivamente posto in essere tutti gli adempimenti di propria competenza e pur derivando il differimento del pagamento da un obbligo di legge conseguente all'inadempimento del creditore. **La disposizione è pertanto diretta ad assicurare che la rilevazione dei tempi di pagamento distingua i ritardi effettivamente imputabili all'amministrazione da quelli determinati dall'applicazione di disposizioni che ne impediscono temporaneamente il pagamento nei casi di inadempimento del fornitore**.*

Irregolarità contributiva e sospensione delle fatture

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente articolo:

Art. 130-*bis* (Sospensione delle fatture per irregolarità contributive)

All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Qualora, nell'ambito della verifica della regolarità contributiva richiesta ai fini del pagamento, sia accertata un'irregolarità contributiva dell'operatore economico, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle relative fatture, limitatamente all'importo per il quale opera l'impedimento al pagamento e per il periodo intercorrente tra la data della richiesta della verifica e la data in cui il medesimo impedimento viene meno.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora, a seguito della regolarizzazione dell'operatore economico, la verifica si concluda con il rilascio di un documento attestante la regolarità contributiva; in tal caso, la sospensione termina alla data in cui il documento è reso disponibile.
Il pagamento effettuato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, ai sensi del comma 6, è considerato, per l'importo corrisposto e alla data della sua effettuazione, pagamento del relativo debito commerciale.

Motivazione

La disposizione è volta a disciplinare gli effetti delle verifiche della regolarità contributiva sulla rilevazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'ambito dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per poter pagare le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante deve acquisire il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
La verifica della regolarità contributiva è effettuata attraverso il servizio DURC Online nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese per le quali ricorrono i relativi presupposti, delle Casse edili. Qualora la verifica non consenta di attestare immediatamente la regolarità contributiva, l'ente presso il quale è stata rilevata l'irregolarità invita l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine previsto dalla disciplina del DURC. Durante il periodo necessario alla definizione della verifica, la stazione appaltante non dispone pertanto del documento richiesto ai fini del pagamento.
La disposizione consente di comunicare alla Piattaforma dei crediti commerciali ***la sospensione delle relative fatture nei soli casi in cui, nell'ambito della verifica, sia accertata un'irregolarità contributiva dell'operatore economico****. La sospensione decorre dalla data della richiesta della verifica, in quanto da tale momento l'amministrazione è tenuta ad attenderne la conclusione prima di poter procedere al pagamento, ed è limitata all'importo per il quale opera l'impedimento.*
La sospensione è ammessa anche quando l'operatore economico, a seguito dell'irregolarità rilevata, provveda alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine assegnato e la verifica si concluda pertanto con il rilascio di un documento attestante la regolarità contributiva. In tale ipotesi, pur essendo regolare l'esito finale della verifica, il differimento del pagamento trae origine da una situazione di irregolarità dell'operatore economico successivamente sanata.
La disposizione non consente, invece, la sospensione sulla base della mera pendenza della verifica o della mancata definizione della stessa per ragioni tecniche o amministrative, in assenza dell'accertamento di un'irregolarità contributiva dell'operatore economico*. **In tal modo, non vengono neutralizzati nella rilevazione dei tempi di pagamento ritardi riconducibili all'amministrazione debitrice, agli enti preposti alla verifica o al funzionamento del relativo sistema****.*
Qualora l'irregolarità non venga sanata e trovi applicazione l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, la sospensione prosegue, limitatamente all'importo interessato, fino al venir meno dell'impedimento al pagamento.
La disposizione chiarisce inoltre gli effetti del pagamento effettuato nell'ambito dell'intervento sostitutivo. L'articolo 11, comma 6, prevede che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattenga dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e disponga il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Poiché le somme versate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi costituiscono parte del corrispettivo dovuto all'operatore economico che, per disposizione di legge, viene destinato al soddisfacimento dell'inadempienza contributiva, viene espressamente previsto che tale versamento sia considerato, per l'importo corrisposto e alla data della sua effettuazione, pagamento del corrispondente debito commerciale.
La mancata coerenza tra gli obblighi che impongono alla stazione appaltante di differire il pagamento in presenza di un'irregolarità contributiva dell'operatore economico e le regole di rilevazione dei relativi tempi costituisce una criticità particolarmente avvertita dagli enti locali. *In tali fattispecie, infatti, la stazione appaltante può risultare formalmente responsabile di un ritardo pur avendo tempestivamente richiesto la verifica della regolarità contributiva e pur derivando il differimento del pagamento dall'irregolarità dell'operatore economico.* ***La disposizione è pertanto diretta ad assicurare che la rilevazione dei tempi di pagamento distingua***

i ritardi effettivamente imputabili all'amministrazione da quelli determinati dall'applicazione di disposizioni che ne impediscono temporaneamente il pagamento nei casi di inadempimento dell'operatore economico.

Modifiche alla disciplina sul risarcimento del danno nei casi di ritardato pagamento (d.lgs. 231/ 2002, art. 6)

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole "Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.".

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata, nella pratica, una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas (contratti di somministrazione) e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture ***l'ente riceve moltissime fatture*** *(centinaia i Comuni piccoli, migliaia quelli medi e grandi)* ***che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore****. Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell'utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all'utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati. In tutti questi casi, perviene all'Ente l'ingiustificata richiesta di versare l'importo di 40 euro con conseguente marcata crescita del contenzioso a fronte della pretesa del cessionario, sproporzionata rispetto al dovuto per il servizio reso.*

Su circa 1.500 Comuni intervistati da IFEL, il 31% ha visto ceduto (anche con cartolarizzazione) il proprio debito relativo alle utenze e il 77% di questi si è trovato in difficoltà, costretto ad una gravosa attività istruttoria e/o di giudizio che ne ha ridotto la capacità amministrativa dell'ente rallentando, in particolare, i processi di gestione dei pagamenti. Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che nei contratti di somministrazione l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, è riferito al periodo di somministrazione e alla sola richiesta di pagamento dei consumi effettuati.

Alleggerimento degli oneri da indebitamento e rinegoziazione dei mutui

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3, le parole «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 2029».

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2027, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2027 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

Infine, con il comma 2, viene esteso al 2029 il periodo nel quale le economie derivanti da rinegoziazione di mutui o di riacquisto di titoli obbligazionari possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

Disciplina transitoria per i piani di riequilibrio.

All'articolo 129, al comma 2, le parole "*si applicano alle operazioni perfezionate*" sono sostituite dalle seguenti: "*si applicano alle operazioni per le quali non sia ancora stato verificato il pubblico interesse di cui all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le concessioni affidate mediante finanza di progetto su iniziativa privata e alle operazioni per le quali non sia stata ancora avviata la gara, per le concessioni affidate mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica*".

Motivazione

L'articolo 129 interviene sul trattamento contabile dei contratti di PPP e di concessione stipulati da Regioni, enti locali, università statali e Autorità di sistema portuale, stabilendo che i contratti relativi a opere e lavori di PPP e di concessione disciplinati dal libro IV del Codice dei contratti di cui al D. lgs. n. 36/2023, costituiscono indebitamento ai fini dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La norma prevede anche che le nuove regole contabili si applicheranno alle operazioni perfezionate dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Tuttavia, tale decorrenza tutela i contratti già perfezionati (ovvero stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della novella) ma lascia esposte le operazioni ancora in istruttoria o per le quali è in corso la procedura di gara. Poiché il cambiamento di trattamento contabile incide sensibilmente sulla valutazione – che per tali operazioni è stata ormai compiuta dall'ente concedente – della sussistenza dell'interesse pubblico, si propone di introdurre una disciplina transitoria ridefinendo il perimetro delle operazioni interessate dalle nuove regole contabili.

Incentivi fiscali materie prime seconde plastica da filiere EPR

1. la Tabella A, Parte II (beni soggetti ad aliquota IVA del 10%) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è integrata dal seguente numero:

, “X-bis) Materie prime seconde plastiche (codici NC 3915 e 3920) ottenute dal riciclo di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nel territorio dell’Unione europea, certificate da organismi accreditati secondo standard europei riconosciuti, acquistate da produttori di imballaggi in plastica che rispettano, alla data dell’acquisto, le percentuali minime di contenuto riciclato previste dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2025/40 per la categoria di imballaggio prodotta, computando la MPS acquistata ai fini del calcolo della percentuale. L’aliquota si applica a decorrere dall’anno solare antecedente a quello in cui i relativi target di contenuto riciclato diventano obbligatori per la specifica categoria di imballaggio ai sensi del medesimo art. 7.”

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, notifica la misura di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

3. Nelle more dell’eventuale autorizzazione della Commissione europea e, comunque, in alternativa alla riduzione IVA di cui al comma 1, ai produttori di imballaggi in plastica che soddisfano le condizioni ivi previste è riconosciuto un credito d’imposta pari al dodici per cento del costo di acquisto delle materie prime seconde plastiche certificate di cui al medesimo comma, nel limite di spesa annuo stabilito dalla legge di bilancio, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è cumulabile con la riduzione IVA di cui al comma 1 per i medesimi acquisti.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di certificazione della MPS, le modalità di verifica del rispetto dei target PPWR da parte degli acquirenti e le procedure di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 3.

Motivazione

Chi raccoglie la plastica e chi la ricicla operano oggi in perdita: il granulo di plastica riciclata costa circa il doppio rispetto alla plastica vergine importata dall’Asia. Finché questa disparità permane, le aziende che producono imballaggi sceglieranno la plastica vergine, più economica, e il sistema del riciclo non si regge.

Questo emendamento propone uno strumento fiscale semplice per correggere la distorsione: chi acquista plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata italiana o europea paga l’IVA al 10% invece del 22%. Lo sconto fiscale vale circa 80-100 euro per tonnellata acquistata e si traduce direttamente in un vantaggio competitivo per chi sceglie il materiale riciclato rispetto a quello vergine.

La misura si rivolge a chi produce gli imballaggi — bottiglie, contenitori, film plastici — non al consumatore finale: non incide sui prezzi degli scaffali. Premiare chi si comporta virtuosamente già oggi, prima che diventi obbligatorio nel 2030, crea la domanda di plastica riciclata che oggi manca e che è la vera causa della crisi.

Poiché la riduzione IVA richiede un passaggio di notifica alla Commissione europea (procedura ordinaria, non straordinaria), l’emendamento prevede un credito d’imposta del 12% come misura alternativa immediatamente operativa, attivabile dal giorno stesso dell’entrata in vigore della legge senza attendere l’iter europeo. Le due misure sono tra loro alternative: chi usufruisce dell’una non accede all’altra. Non è nemmeno cumulabile con

l'incentivo diretto già previsto dal sistema consortile, per evitare vantaggi doppi sullo stesso acquisto.

Il costo stimato per le casse pubbliche è contenuto: circa 18-26 milioni di euro all'anno, con un tetto di spesa fissato in legge di bilancio. A fronte di questo costo, si recupera il mercato nazionale del riciclo plastico, si riducono i rischi di blocco della raccolta differenziata e si abbattono i costi di gestione dell'emergenza che oggi ricadono sui Comuni e sui cittadini.

PERSONALE

Progressioni tra le aree per il personale educativo-scolastico

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, fino al 31 dicembre 2030 sono consentite progressioni tra le aree del personale educativo e scolastico secondo le procedure valutative disciplinate dal CCNL di Comparto.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere fino 31 dicembre 2030 la possibilità di utilizzare le procedure speciali di progressione verticale, anche in deroga al titolo di studio, per il personale educativo scolastico impiegato nei servizi direttamente gestiti dai comuni. La proroga è necessaria in considerazione dell'ampio contenzioso che si è generato a seguito dell'inquadramento del personale educativo-scolastico nell'Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, operato in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 (CCNL 16 novembre 2022).

Oneri per i rinnovi contrattuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l'obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni,

necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emendamento si intende estendere l'esclusione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Città metropolitane della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali in materia di trattamento economico accessorio

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile del risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione".

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall'art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.

In particolare:

- *a) con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi;*
- *b) con la seconda modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l'impossibilità di assumere l'impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l'alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

Reclutamento di personale mediante elenchi di idonei

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tenendo conto delle specifiche esigenze assunzionali, l'ente utilizzatore può stabilire che la graduatoria di merito conservi validità per i posti che si rendano successivamente disponibili, in ogni caso entro i limiti di vigenza dell'elenco di cui al comma 3".

Motivazione

L'emendamento proposto intende contribuire al miglioramento della speciale procedura di reclutamento negli enti locali introdotta dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, anche sulla base delle esperienze maturate dai Comuni che per primi hanno sperimentato l'attuazione di questa nuova procedura speciale.

In particolare, si interviene nella seconda fase di selezione, quella in cui ciascun ente convenzionato attinge dall'elenco di idonei condiviso con gli altri enti, al fine di creare una propria graduatoria di merito, relativa ad uno specifico profilo professionale.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla ripetizione di interpelli per il medesimo profilo professionale, l'emendamento facoltizza per enti utilizzatori la possibilità di mantenere valida la graduatoria di merito formata a seguito dell'interpello per coprire ulteriori posti che si rendano disponibili durante la vigenza dell'elenco degli idonei.

Reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione mediante convenzioni con le Università del territorio

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2026" con le parole "fino al 31 dicembre 2030".

Motivazione

Al fine di favorire la continuità dell'inserimento di giovani qualificati nelle Pubbliche Amministrazioni e consolidare gli effetti positivi già avviati in termini di rafforzamento della capacità amministrativa, si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2030 la norma che favorisce il reclutamento di giovani nelle pubbliche amministrazioni mediante convenzioni con le Università del territorio attraverso percorsi di formazione e inserimento.

Autorizzazione per la mobilità di personale in uscita

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

All'articolo 30, comma 1del dlgs n. 165/2001 sostituire le parole "sessanta giorni" con "120 giorni" e le parole "dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100" con "dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 200".

Motivazione

L'emendamento è indispensabile per contenere le conseguenze del continuo processo di mobilità di personale in uscita dai comuni verso le province, le regioni, i ministeri, le agenzie, che sono amministrazioni strutturalmente più attrattive dal punto di vista economico, consentendo all'amministrazione di provenienza nel caso in cui si tratti di enti con meno di 200 dipendenti, di effettuare una valutazione di carattere organizzativo prima di concedere il nullaosta.

Stabilizzazioni sisma

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. All'articolo 1, commi 626 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole "*31 dicembre 2025"* sono sostituite con le parole "*31 dicembre 2026".*

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall'articolo 1, comma 626, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al fine di consentire il raggiungimento del requisito dei tre anni di servizio del personale assunto a tempo determinato nei territori dei comuni colpiti dai sismi del 2016 e 2017e poter procedere pertanto alla loro stabilizzazione. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a prevedere la stabilizzazione nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni di servizio presso ciascun ente del personale già assunto a tempo indeterminato per le medesime finalità.

Trattamento economico accessorio de personale in ferie

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

Motivazione

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l'espressione "ferie annuali retribuite" va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all'esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entri tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l'obbligo di sovraintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall'art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.

Neutralizzazione delle spese eterofinanziate

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 66 bis

1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-septies sono inserite le seguenti modifiche:

a) le parole: ", effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono eliminate;
b) le parole "espressamente finalizzate a nuove assunzioni e" sono eliminate.

Motivazione

La proposta di emendamento è volta a garantire parità di trattamento rispetto all'applicazione di questa fondamentale norma che garantisce la neutralizzazione delle spese di personale coperte con contributi esterni, ai fini dei vincoli e limiti alla spesa di personale e alle capacità assunzionali.

La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare:

- *è applicabile solo a nuove assunzioni di personale. Si determina quindi disparità di trattamento con riferimento all'impiego dei medesimi fondi da parte dei comuni, a seconda che il contratto di lavoro sia stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore del DL n. 104/2020: la spesa di personale può essere neutralizzata solo per le unità di personale assunto dopo tale data, mentre il costo del personale assunto in precedenza, seppure etero finanziato, continuerà a comprimere gli spazi assunzionali.*
- *è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione.*

La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento ha inoltre l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

POLITICHE ABITATIVE

Manutenzione straordinaria immobili privati pericolanti

Aggiungere il seguente articolo XX:

Al d.l. 7 maggio 2026, n. 66 convertito in legge 2 luglio 2026 n. 116, all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi quelli che, al fine di soddisfare i fabbisogni abitativi di cui al Capo II del presente decreto-legge, prevedono, nei casi di mancato adeguamento a ordinanze adottate dalla competente autorità locale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in presenza di situazioni di pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità, l'espropriazione del bene immobile di

proprietà privata da parte dell'ente locale per la sua destinazione a fini pubblici correlati prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni relativi alle situazioni di disagio abitativo.

Motivazione

L' emendamento ha la finalità di destinare le risorse di cui all'art. 2 del dl 66/2026 convertito in legge 2 luglio 2026 n. 116 anche agli interventi di recupero e manutenzione straordinario di quegli immobili privati che rischiano per il forte grado di inagibilità anche di arrecare un danno alla incolumità pubblica.

Requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata della cedolare secca all'1%

Art. 5

(Modifiche al regime della <<cedolare secca>>)

All'articolo 5, comma 1, Capoverso «Art. 360-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'aliquota di cui al comma 2 è ridotta all'1 per cento qualora, all'atto della stipulazione del contratto, il conduttore abbia un'età inferiore a 36 anni e il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia superiore al 30 per cento del reddito netto annuo complessivo del nucleo familiare del conduttore.

Ai fini del presente comma, per reddito netto annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare, al netto delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Il nucleo familiare di riferimento è costituito dai soggetti che stabiliscono la propria dimora abituale nell'immobile locato.

Per i nuclei familiari di nuova costituzione e per i soggetti che abbiano iniziato o modificato la propria attività lavorativa nell'anno di stipulazione del contratto, il reddito netto annuo è determinato sulla base dei redditi documentabili e ragionevolmente prevedibili per i dodici mesi successivi.

Il rispetto della condizione di sostenibilità economica è verificato alla stipulazione del contratto e in occasione degli eventuali aumenti del canone contrattualmente consentiti. Le variazioni reddituali successive alla stipulazione non comportano, di per sé, la decadenza dall'agevolazione per le annualità precedenti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di determinazione e attestazione del reddito netto familiare, di verifica del rapporto tra canone e reddito e di controllo delle agevolazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.».

Motivazione

L'emendamento introduce una condizione aggiuntiva per l'accesso all'aliquota agevolata dell'1 per cento, senza modificare la disciplina generale dell'aliquota del 5 per cento.

A parità di condizioni soggettive, non determina minori entrate rispetto al testo originario del ddl bilancio mentre può produrre effetti positivi sul gettito nonché di equità sociale per gli aventi diritto.

OPERE MEDIE

Salvaguardia opere medie concluse o in corso

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi riferiti alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 143, non si procede al recupero previsto dal primo periodo del presente comma con riferimento ai contributi destinati alla realizzazione di opere per le quali, entro il 31 ottobre 2026, risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Motivazione

Le diverse e complesse scadenze previste dalla norma relativa alle cosiddette "opere medie" hanno causato in diversi casi errori per i quali sono state avviate e talvolta concluse opere la cui aggiudicazione non aveva rispettato i termini. L'emendamento è finalizzato a salvaguardare queste opere, concluse o in corso di esecuzione, in considerazione del fatto che l'utilità pubblica prioritaria è da individuare nel completamento delle stesse e nella stabilità dei bilanci degli enti.

CULTURA

Art Bonus

Art. 109

(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

All'art. 109, comma 1, aggiungere il seguente punto e)

e) all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole:

"dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti"

aggiungere il periodo:

", dei progetti di Partenariato Speciale Pubblico Privato realizzati ai sensi dell'art 134 comma 2 e seguenti del D.Lgs. 36/2023".

Motivazione

L'emendamento estende la misura Art-Bonus al sostegno dei Partenariati Speciali Pubblico Privato previsti dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, che in questi anni stanno generando virtuose sperimentazioni nel campo della valorizzazione culturale. Tale

estensione consentirebbe di aumentare la sostenibilità nel tempo dei progetti di gestione coinvolgendo degli ulteriori partner-donatori anche in prospettiva pluriennale.

PICCOLI COMUNI

Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti

Aggiungere il seguente articolo o comma:

Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo xxx.

Motivazione

Il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 207/2024, ha di fatto azzerato i contributi per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli, interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al dl n. 34/2019 – art. 30, comma 14-bis. Tali contributi erano, tra l'altro, stabilizzati. Se ne richiede il ripristino al fine di prevedere le risorse necessarie per circa 1.940 piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati.

Contributo indennità amministratori locali- Soppressione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole "*Fino al 31 dicembre 2025,".*

In subordine:

Differimento del termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 198/2022

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sostituire le parole "*Fino al 31 dicembre 2025," con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2027".*

Motivazione

L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, comporta l'esclusione dal gennaio 2026 della possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa. In sintesi, per non perdere il contributo statale dovrebbe essere portata al massimo la misura dell'indennità percepibile da parte di tutti gli amministratori locali.

Evidente l'aggravio sui bilanci comunali sia nel caso di incremento al massimale percepibile per poter beneficiare del contributo statale sia nel caso di perdita dello stesso contributo.

Con la soppressione del termine del 31 dicembre 2025 resterebbe, invece, in vigore la normativa di carattere interpretativo che riconosce il contributo statale anche nel caso in cui

gli amministratori beneficiari abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Accantonamenti derivanti da gestioni in house

All'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è abrogato il seguente ultimo periodo: "Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house".

In alternativa va chiarito il testo di legge

"Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house" viene sostituito con "Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente all'aumento d capitale previsto per il triennio di competenza del singolo ente socio".

Motivazione

L'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto misure restrittive in materia di affidamenti diretti da parte degli enti locali, imponendo, tra l'altro, obblighi di accantonamento a garanzia della sostenibilità economico-finanziaria degli affidamenti in house che si ritengono anacronistiche.

Tuttavia, l'applicazione di tali accantonamenti agli affidamenti in house relativi ai servizi pubblici locali a rete — quali il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la distribuzione dell'energia — si è rivelata nel tempo penalizzante per i bilanci comunali, senza apportare benefici concreti in termini di efficienza o trasparenza, alla luce degli obblighi introdotti poi dal TUSP (D. lgs. n. 175/2016).

Le società in house che operano nei settori a rete, infatti, sono soggette a rigorosi controlli pubblici e a obblighi di rendicontazione, e spesso rappresentano strumenti virtuosi di gestione diretta, con economie di scala e maggiore capacità di pianificazione territoriale. L'obbligo di accantonamento si traduce in una duplicazione di vincoli contabili che ostacola la programmazione e l'investimento, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni.

La presente proposta di emendamento mira, pertanto, a rimuovere tale onere, limitatamente agli affidamenti in house nei settori delle reti infrastrutturali e dei servizi pubblici locali a rete, salvaguardando al contempo i principi di efficienza, economicità e trasparenza. L'obiettivo è favorire una gestione più flessibile e sostenibile dei servizi pubblici locali, in coerenza con i principi dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali sanciti dall'art. 119 della Costituzione.

Modifiche Testo Unico Società Partecipate

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY

(Portata applicativa del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni in società quotate e in società soggette a controllo di società quotate)

All'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni anche indirette in dette società, per le decisioni ad esse spettanti in qualità di soci con riferimento a dette partecipazioni.*'"

Motivazione

La modifica mira a risolvere il contrasto venutosi a generare in ordine all'interpretazione dell'attuale comma 5 dell'articolo 1. Secondo un primo orientamento, infatti, l'esenzione dall'applicazione del Tusp varrebbe per le sole norme del Testo unico che hanno come destinatarie le società partecipate ma non anche quelle rivolte alle amministrazioni pubbliche socie; di modo che, secondo tale linea interpretativa, anche rispetto alle partecipazioni in società quotate si applicherebbe, per esempio, l'articolo 5, in materia di oneri motivazionali.
Opposto orientamento, invece, valorizza l'elemento testuale per cui l'articolo 1, comma 5 fa riferimento alle "disposizioni del decreto", senza distinzioni; e pertanto – si argomenta - le società quotate e le loro controllate sarebbero a priori sottratte dal perimetro Tusp, salva applicazione, con riferimento ad esse, delle sole disposizioni che espressamente lo prevedono, e senza che assuma rilievo la distinzione tra norme indirizzate alla società e norme indirizzate alle amministrazioni socie.
La modifica proposta accoglie tale secondo indirizzo, muovendo dal rilievo per cui l'esclusione delle quotate è "coerente con il principio, accolto dal sistema positivo vigente, secondo cui per le società quotate in mercati regolamentati opera interamente un regime di mercato" (Cons. di St., parere 21 aprile 2016, n. 968),
Per effetto della modifica, quindi, le disposizioni del Tusp non si applicano:
a) alle società quotate intese, in virtù della modifica apportata all'articolo 2, comma 1, lettera p, come società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
b) alle società che dette quotate controllano direttamente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) alle amministrazioni pubbliche socie delle società sub a) e b), limitatamente alle partecipazioni detenute, anche indirettamente, nelle predette società, per quanto concerne le decisioni di loro competenza quali socie (il che vale a escludere, ad es., che, in caso di acquisto di partecipazioni da parte di società quotata, l'amministrazione pubblica socia della quotata sia tenuta all'applicazione dell'art. 5 del Tusp).
Il riferimento all'articolo 2359 codice civile intende evitare l'applicazione, ai sensi e per gli effetti del comma in esame, della più ampia definizione di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale è funzionale all'ampliamento del concetto di controllo da parte di amministrazioni pubbliche e pertanto non può valere ai fini della relazione di controllo di una società (quotata) rispetto ad altra società.

Modifiche Testo Unico Società Partecipate

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY

(Modifica della definizione di società quotata - totale equiparazione, ai sensi e per gli effetti del Tusp, tra società che emettono azioni quotate e società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"*p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*"

Motivazione

La modifica intende parificare, ai fini dell'applicazione del Tusp, tutte le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, si tratti di azioni o di strumenti finanziari diversi, accomunando dette società nella definizione di "società quotate".
Ciò in continuità con l'impostazione legislativa anteriore al Tusp, la quale, pur nell'ambito di un quadro complessivamente disorganico, risultava tendenzialmente coerente nell'escludere dall'applicazione delle norme di settore destinate a società a partecipazione pubblica le società quotate in generale, includendo in tale nozione sia le società emittenti azioni sia quelle emittenti strumenti diversi dalle azioni.
Per l'effetto della modifica proposta, di conseguenza, anche per le società che emettono strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni, il Tusp troverà applicazione unicamente con riferimento alle disposizioni espressamente riferite alle società quotate, a prescindere dalla data di emissione/quotazione dello strumento finanziario.

PARI OPPORTUNITÀ

Incremento risorse per centri antiviolenza e case rifugio

Art. 61

(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

All'art. 61, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2027, di 7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 10 milioni di euro annui per l'anno 2029.

Motivazione

Si prevede l'incremento delle risorse finanziarie da destinare a Centri Anti Violenza e Case Rifugio per il prossimo triennio, a fronte dell'escalation di violenza registrata nei mesi scorsi e del conseguente aumento del fabbisogno sui territori

DEMANIO

Attribuzione ai Comuni del rialzo sul canone demaniale

Dopo l'Art. 125 inserire il seguente:

Art. 125-bis
(Disposizioni in materia di canone demaniale marittimo)

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'art. 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e s.m.i. gli enti concedenti possono prevedere, in aggiunta o in alternativa a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, lettera a) della medesima Legge, anche un rialzo rispetto ai canoni base calcolati ai sensi dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494. In tal caso, gli importi derivanti dai predetti rialzi restano acquisiti a favore dei bilanci dei medesimi enti.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, la possibilità di prevedere - nei bandi di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime - un rialzo sul canone demaniale che resti nel bilancio dei Comuni stessi allo scopo non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Tale previsione non necessita di copertura finanziaria in quanto non ha impatti sul bilancio dello Stato.

Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale

Art. 125-bis
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime)

Dopo l'art. 125, inserire il seguente:

125.bis « All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 – bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:

- alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,

- al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;

- al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.

2. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, una quota parte, pari al 50%, delle entrate derivanti dalla riscossione dei Canoni, garantendo la possibilità non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Si fa presente che tale somma non coprirebbe comunque le spese effettivamente sostenute dei Comuni.

POLITICHE SOCIALI

Estensione dell'utilizzo della quota servizi del Fondo Povertà oltre il vincolo ISEE/Adi mediante certificazione dello stato di bisogno da parte dei servizi sociali

Aggiungere il seguente articolo 131 bis:

All’articolo 6 comma 9 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole: “*a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione*” sono aggiunte le seguenti “*prioritariamente*”
b) La parola *“nonché”* è soppressa;
c) Dopo le parole “*disagio economico”* aggiungere le seguenti: “*nonché, nei limiti delle risorse disponibili, ai nuclei familiari e agli individui per i quali i servizi sociali comunali abbiano attestato la condizione di bisogno nell’ambito di una presa in carico sociale”* .

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà, consentendo ai servizi sociali comunali di attestare direttamente la condizione di bisogno nell'ambito della presa in carico professionale, superando il vincolo esclusivo della presentazione dell'ISEE.
Infatti, sebbene l'estensione dell'utilizzo del Fondo ai nuclei non beneficiari dell'ADI con ISEE non superiore a 10.140 euro abbia rappresentato un significativo passo avanti, il requisito economico continua a risultare troppo rigido, limitando la capacità di intercettare situazioni di fragilità sociale effettiva e di utilizzare pienamente le risorse disponibili.
L’obiettivo prioritario è intercettare le ampie fasce di popolazione in condizione di povertà o fragilità effettiva — come i cittadini stranieri o le famiglie con forte precarietà lavorativa e abitativa — che pur rientrando tra i soggetti vulnerabili spesso non presentano la dichiarazione ISEE, rischiando di rimanere escluse dai percorsi di inclusione.
Al tempo stesso, la disposizione evita ai Comuni la complessa gestione di cofinanziamenti tra diverse fonti di finanziamento per garantire l'accesso ai servizi a tali persone, valorizzando il ruolo e l'autonomia professionale dei servizi sociali nella valutazione dei bisogni e nel contrasto alla marginalità.

Modifica del vincolo di rendicontazione per l’erogazione delle risorse dei Fondi sociali nazionali

Aggiungere il seguente articolo:

All’articolo 89 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole “del 75%” con le seguenti: “ del 50%”

Motivazione

Nelle more di una complessiva revisione del sistema di finanziamento delle politiche sociali — finalizzata a superare l'attuale frammentazione dei Fondi e a garantire una maggiore semplificazione delle regole di gestione e rendicontazione —, la presente proposta emendativa intende garantire la continuità degli interventi e la corretta programmazione dei servizi sui territori, prevedendo la riduzione dal 75 al 50 per cento della soglia di rendicontazione della seconda annualità precedente quale condizione per l'erogazione delle risorse di spettanza.

L'attuale vincolo del 75 per cento si è infatti rivelato non coerente rispetto ai tempi amministrativi e contabili ordinari occorrenti per la rendicontazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni, determinando criticità nella continuità dell'erogazione degli interventi sui territori.

Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli

Aggiungere il seguente articolo 131 bis:

"All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli."

Motivazione

La proposta emendativa interviene, nell'ambito della misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, sulle modalità di identificazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE nel caso di un figlio maggiorenne non convivente con i genitori. L'emendamento è finalizzato ad escludere dal nucleo familiare ai fini ISEE il figlio maggiorenne, di età superiore ai 26 anni, non convivente con i genitori, non coniugato e senza figli.
Ciò al fine di permettere a persone fragili l'accesso all'ADI. Infatti la previsione attuale può comportare una esclusione dalla misura per superamento delle soglie ISEE (sulla base del conteggio dei redditi del nucleo familiare di origine da cui il cittadino è fuoriuscito) o una vera e propria impossibilità di presentare la domanda ADI per interruzione di rapporti con il nucleo stesso.
La proposta emendativa interviene ripristina la previsione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 a norma del quale "il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

Termini per la conclusione del procedimento per la formazione del progetto di vita in materia di disabilità:

Aggiungere il seguente articolo 131 bis:

***"**All' articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centoventi giorni".*

Motivazione

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 in materia di disabilità, riconosce il diritto, per la persona con disabilità, di presentare all'ambito territoriale sociale in cui ricade il proprio comune di residenza, se dotato di personalità giuridica, o ad altro ente individuato con legge regionale, l'istanza per la predisposizione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Il comma 7 dell'art. 23 prevede che il procedimento per la formazione del progetto di vita si concluda entro novanta giorni dall'avvio del medesimo – avvio che è comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza –, salvo diversa disposizione regionale.
Tuttavia, nell'attuale fase di sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, avviata ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 62/2024, è emerso come i novanta giorni previsti siano largamente insufficienti a garantire la conclusione del procedimento, che risulta essere particolarmente impegnativo sul piano organizzativo e operativo per molteplici ragioni.
Tra queste si citano a titolo esemplificativo: la numerosità dei diversi soggetti da coinvolgere nelle UVM di cui all'art. 24 del d.lgs. 62/2024 (che afferiscono ai settori sociali, sanitari, scolastici, lavorativi, ecc.), la difficoltà di partecipazione dei Medici di Medicina Generale Pediatri, la complessità nel progettare e realizzare percorsi innovativi di presa in carico rispetto all'offerta ordinaria della rete dei servizi di Ambito/Distretto sociosanitario (come richiesto dalla riforma); la necessità di vagliare proposte, integrazioni e correzioni per l'elaborazione del progetto di vita al fine di addivenire al concerto e all'adesione formale della persona con disabilità e della sua famiglia,.
L'emendamento è quindi volto a definire un tempo maggiormente congruo – centoventi giorni in luogo dei novanta ordinariamente previsti, estendibili in virtù di eventuali proroghe disposte dalle Regioni – per la conclusione del procedimento, valevole a regime in tutto il territorio nazionale, in considerazione delle difficoltà operative che interessano i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni normative previste, nonché della necessità di garantire percorsi di presa in carico effettivamente personalizzati e innovativi, ispirati ai principi della riforma.

COMMERCIO

Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina

prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509 (ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027). Per il 2027, il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro.

Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.

INTERVENTI IN MATERIA AUMENTO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PER CARO MATERIALI

Risorse del Fondo Opere Indifferibili per interventi effettuati tramite finanza di progetto

È aggiunto il seguente articolo:

Art. XX

(Risorse FOI per PPP)

Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all'art.26 comma 7, primo periodo, dopo le parole "sino al 31 dicembre 2022", è aggiunto il seguente inciso: "ivi comprese quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 182, 183, 184"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire che le risorse del Fondo per le Opere Indifferibili possono essere finalizzate anche ad integrare le risorse pubbliche destinate a interventi per i quali sia stata effettuata una procedura di finanza di progetto e non esclusivamente di appalto di lavori.

Fondo prosecuzione opere pubbliche

All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6 bis, ultimo periodo, dopo le parole "*entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025*" sono aggiunte le seguenti "*entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2026, entro il 31 gennaio 2027 per l'anno 2027, entro il 31 gennaio 2028 per l'anno 2028, entro il 31 gennaio 2029 per l'anno 2029*";
2) al comma 6-ter:
 a) le parole "*in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" sono sostituite dalle seguenti parole "*in deroga all'art.1 commi 491 e 492 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025*";
 b) le parole "*30 giugno 2023*" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "*31 dicembre 2026*";
 c) le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle parole "*31 dicembre 2028*";
3) al comma 6-quater, dopo le parole: "*e di 100 milioni di euro per l'anno 2026"* sono aggiunte le seguenti: "*e di 200 milioni di euro per l'anno 2027*";

Motivazione

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ha la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. Tuttavia, la dotazione attuale del Fondo non è sufficiente a coprire le istanze presentate dalle stazioni appaltanti. Ne deriva il rischio di blocco o rallentamento dei cantieri. La proposta emendativa, quindi, intende garantire l'equilibrio economico dei contratti e la continuità degli investimenti locali attraverso un incremento della dotazione finanziaria del Fondo.